

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DI PERIODI DI STUDIO E RICERCA DEI

DOTTORANDI ASSEGNATARI DI BORSA DI DOTTORATO AI SENSI DEL D.M.

118/2023- 39° CICLO - A.A. 2023/2024

TRA

Città metropolitana di Bologna, con sede legale in Bologna, via Zamboni n.

13, C.F. 03428581205, P.IVA n. 03428581205, in persona della Dott.ssa

Anna Barbieri in qualità di Soggetto autorizzato alla stipula con Atto

Sindacale n. *****

(di seguito indicata come “Ente Ospitante”)

E

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in

Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n.

01131710376, attraverso il Dipartimento di ***** con sede in

Bologna (Italia), alla via ***** , rappresentato dal Direttore del Dipartimento

Prof. *****, autorizzato alla stipula del presente Convenzione;

(di seguito indicata come “Università”)

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “Parti”)

VISTI

– il DM 118 del 02/03/2023, che decreta l’attribuzione della dotazione del

PNRR, Missione 4, componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi

di istruzione: dagli asili nido all’Università” - Investimento 3.4 “Didattica

e competenze universitarie avanzate” e investimento 4.1 “Estensione del

numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica

amministrazione e il patrimonio culturale”,

– il “Regolamento in materia di corsi di dottorato” dell’Università;

- il Bando di concorso 39° ciclo relativo alle borse cofinanziate ex DM 118/2023, pubblicato dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna attraverso il quale l'Università ha attivato le borse di studio assegnate per il 39° ciclo di dottorato;

CONSIDERATO CHE

- il DM 118/2023 stabilisce che le borse di studio dedicate alle Transizioni digitali e ambientali, al PNRR, al Patrimonio Culturale e alla Pubblica Amministrazione debbano prevedere obbligatoriamente periodi di studio e ricerca in impresa o Centri di ricerca o Pubbliche Amministrazioni da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 12 mesi;
- il DM 118/2023 stabilisce che per tutte le borse di studio finanziate siano previsti periodi di studio e ricerca all'estero, anche non continuativi, da un minimo di sei (6) mesi fino al limite massimo previsto all'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, nell'arco del triennio;
- l'Ente Ospitante si è reso disponibile, tramite trasmissione di apposita lettera di intenti prot. n. 39447 del 10/06/2024, ad ospitare il dottorando selezionato dall'Università e a stipulare una convenzione al fine di disciplinare la collaborazione nell'ambito di tale borsa di dottorato;
- il verbale del Collegio Docenti del Corso di dottorato in ***** ha approvato l'assegnazione di una borsa dedicata al Progetto in Allegato 1: "Nuove tecnologie e forme di lavoro a distanza nei processi di trasformazione delle pubbliche amministrazioni" a cura del Prof. Sandro Mainardi;
- l'Ente Ospitante nell'ambito dell'obiettivo del Piano della Performance

2024 “Salute e Sostenibilità Organizzativa” ha un interesse specifico nella tematica di studio e ricerca relativa al Progetto;

- l’Ente Ospitante ha ben compreso i contenuti e le finalità del Progetto di ricerca “Nuove tecnologie e forme di lavoro a distanza nei processi di trasformazione delle pubbliche amministrazioni” ed è suo interesse collaborare;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa:

- “Dottorando”: il/i dottorando/i che svolgerà/anno una parte della propria attività di studio e ricerca presso i locali dell’Ente Ospitante, come indicato al successivo art. 1;
- “Progetto”: il progetto di studio e ricerca di cui all’Allegato 1, parte del quale dovrà essere svolto presso i locali dell’Ente Ospitante;
- “Programma Tecnico-Scientifico”: le attività di cui all’allegato sub 2, che verranno svolte dal Dottorando presso i locali dell’Ente Ospitante;
- “Background”: opere dell’ingegno e altri materiali oggetto di protezione ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore

bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell'avvio dell'attività di studio e ricerca oggetto della presente Convenzione;

- "Sideground": opere dell'ingegno e altri materiali oggetto di protezione ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della presente Convenzione ma non in esecuzione della stessa, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della presente Convenzione;

-"Foreground": opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell'attuazione del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione di essa;

- "Informazioni Riservate": qualunque informazione, dato o conoscenza di

natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione di essa, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come "riservati" o "segreti".

Art. 1 – Oggetto della Collaborazione

Con la stipula della presente Convenzione l'Ente Ospitante si rende disponibile ad accogliere presso i propri locali la Dottoranda Clara Serrau assegnataria di una borsa di dottorato "Nuove tecnologie e forme di lavoro a distanza nei processi di trasformazione delle pubbliche amministrazioni" nell'ambito del corso di dottorato in Scienze Giuridiche, per lo svolgimento del periodo di studio e ricerca della durata di mesi 6 (sei), anche non continuativi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Il/I periodo/i di studio e ricerca svolti presso l'Ente Ospitante sarà/anno dedicato/i allo sviluppo del Programma Tecnico-Scientifico di cui all'Allegato 1 concordato tra Università e Ente Ospitante.

Art. 2 – Impegni delle Parti

L'Università si impegna ad erogare le borse di studio e ad adempiere a tutte le ulteriori disposizioni contenute nel DM 118/2023.

L'Ente Ospitante si impegna ad ospitare il Dottorando per i periodi di studio e ricerca come indicato in Art.1 e dettagliato nel Programma Tecnico-Scientifico in Allegato 1 e a mettere a disposizione del Dottorando qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per lo svolgimento delle attività del Programma Tecnico-Scientifico che avranno luogo presso i locali

dell'Ente stesso.

A ciascun Dottorando, che svolgerà il periodo di studio e ricerca presso l'Ente

Ospitante, sarà affiancato un co-supervisore scelto dall'Ente Ospitante oltre al

supervisore individuato dal Collegio dei docenti del corso di dottorato.

L'Ente Ospitante designa quale co-supervisore la Responsabile del Servizio

Programmazione e Sviluppo Risorse Umane Anna Maria Zacchi

annamaria.zacchi@cittametropolitana.bo.it .

L'Università designa quale supervisore [indicare il titolo**, il nominativo** e

l'indirizzo di posta elettronica**].

Il supervisore e il co-supervisore dovranno supportare congiuntamente i

Dottorandi durante lo svolgimento delle attività formative, di ricerca e di

redazione della tesi.

Art. 3 – Svolgimento delle attività

I Dottorandi sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in

materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del

dottorato, osservando quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in

particolare gli obblighi dell'art. 20 del citato decreto.

L'Università garantisce ai Dottorandi la copertura assicurativa contro gli

infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività connesse

al corso di dottorato, nonché per responsabilità civile per i danni che

dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante

l'effettuazione delle predette attività.

In caso di infortunio l'Ente Ospitante si impegna a dare tempestiva

comunicazione all'Università affinché questa possa procedere agli

adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 - Diritti di proprietà intellettuale e industriale

Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e Sideground. Niente di quanto previsto nella presente Convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e Sideground.

Le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione della sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Al contrario, il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

Al termine del periodo di studio e ricerca svolto all'interno dell'Ente Ospitante, la Dottoranda redigerà una relazione finale sotto la supervisione del supervisore dell'Università.

Tale relazione finale sarà condivisa con l'Ente Ospitante, che potrà utilizzare i dati e le informazioni contenute per finalità interne, non commerciali.

Nel caso in cui, durante il periodo di studio e ricerca che il Dottorando svolgerà all'interno dell'Ente Ospitante, scaturisca un Foreground ottenuto anche con il contributo finanziario e intellettuale dell'Ente Ospitante, le Parti concorderanno in separato accordo le quote di contitolarità e la strategia di protezione e valorizzazione di tale Foreground. Le Parti dovranno tenere in considerazione la natura di ente pubblico dell'Università e le obbligazioni da essa assunte a monte con l'ente finanziatore. Le Parti concordano sin da ora

che gli eventuali accordi di protezione e valorizzazione prevedranno come minimo un equo compenso in favore dell'Università .

In tutti gli altri casi (ovvero Foreground ottenuti senza il contributo finanziario e intellettuale dell'Ente Ospitante), la proprietà intellettuale e industriale su tali Foreground sarà dell'Università, che gestirà la strategia di protezione e valorizzazione di tali Foreground.

Art. 5 - Pubblicazioni

L'Università, anche tramite il Dottorando, si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, le relazioni e i risultati delle attività svolte dal Dottorando durante il periodo di studio e ricerca all'interno dell'Ente Ospitante. L'Ente Ospitante potrà richiedere che sia preventivamente trasmessa in via riservata la bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

L'Ente Ospitante avrà facoltà di comunicare per iscritto all'Università, entro 15 giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Confidenziali debbano essere rese inaccessibili ai terzi.

Ove l'Ente Ospitante ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l'Università, anche tramite il Dottorando, potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

Art. 6 - Durata

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e termina con la conclusione della carriera del Dottorando, fatti salvi i casi di rinuncia, sospensione o esclusione previsti dal Regolamento in materia di

corsi di Dottorato dell'Università e dal Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti.

Art. 7 – Uso dei segni distintivi

Il marchio istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L'Ente Ospitante non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell'Università e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purchè resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione all'Università.

Art. 8 – Riservatezza

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata della presente Convenzione e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

(a) a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;

(b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;

(c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione della presente Convenzione;

(d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione della presente Convenzione, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;

(e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;

(f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione della presente Convenzione, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;

(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente

accessibili da parte di Soggetti Terzi;

(c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

(d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;

(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

(f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque

considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, per l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione della presente Convenzione. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Ai sensi della normativa di cui al comma precedente, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Sottoscrivendo la presente Convenzione le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata

normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Art. 10 – Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Bologna.

Art. 11 – Registrazione e spese

La presente Convenzione è sottoscritta in forma digitale/in forma olografa in due copie e sarà registrata in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 a carico della parte interessata.

L'imposta di bollo, pari a xxxxxx è a carico dell'Università che provvede al suo versamento con modalità virtuale in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13 dicembre 2018.

Firma digitale:

Per l'Università

Per la Città metropolitana di Bologna,

Il Direttore del Dipartimento

la Dirigente dell'Area Risorse

(nominativo del Direttore di Programmazione e Organizzazione

Dipartimento)

Dott.ssa Anna Barbieri

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma
digitale.

ALLEGATO 1 – PROGRAMMA TECNICO-SCIENTIFICO

Descrizione attività di ricerca

Descrizione attività che verranno svolte presso l'Ente Ospitante

Studio della disciplina del lavoro da remoto, anche con riferimento all'applicazione dello stesso istituto presso altre Pubbliche Amministrazioni, tenendo in considerazione l'attuale disciplina sul lavoro agile e telelavoro nella Città metropolitana di Bologna.

Indicazione del Background

1 Il Background dell'Università è rappresentato da:

2 Il Background dell'Ente Ospitante è rappresentato da:

/ /